



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 16/04/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 257

Comune di Apricena (FG) - Progetto per la coltivazione di una cava calcarea. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato 3.01 ed art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Apricena Marmi s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Coltivazione di una cava calcarea

ditta: Apricena Marmi s.r.l.

località: "Tre Fossi" del Comune di Apricena (FG)

L'intervento proposto richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione di una cava di calcare in loc. "Tre fossi" del Comune di Apricena su di un'area, collocata nelle immediate adiacenze della strada vicinale S.Nazario, individuata in catasto al Fgl. n° 11 ptc n° 53 n° 76, n° 9

L'intervento proposto interessa una superficie di mq 52.000 ed una superficie utile per la coltivazione di circa 45.000 mq con uno scavo previsto fino alla profondità di circa 60 mt. per un volume complessivo di scavo di circa mc. 2.700.000.

- Il metodo di coltivazione previsto è quello "a cielo aperto" ovvero "a fossa" che consiste in uno splateamento progressivo della superficie del terreno dalla quale il materiale coltivabile verrà gradualmente asportato e spianato.

Il Piano di coltivazione prevede che l'insieme delle operazioni di coltivazione del giacimento e di ripristino ambientale dell'area interesseranno un intervallo temporale non inferiore a 10 anni.

Il cumulo del materiale di risulta nella fase finale di stoccaggio provvisorio, sarà pari a mc.900000 ed insisterà su di un'area di deposito, posizionata all'interno della stessa area di estrazione. Il predetto materiale di risulta sarà oggetto di stoccaggio provvisorio in quanto sarà riutilizzato gradualmente per il ripristino dell'area di coltivazione.

Quale misura di mitigazione dell'impatto visivo dei cumuli di detrito da adottarsi prima dell'intervento di ripristino, il progetto prevede la messa a dimora di alberature della flora locale.

Il piano di ripristino ambientale presentato prevede, oltre che la sistemazione a gradoni dei fronti di scavo, anche l'utilizzo, a scopo agricolo, del bacino di cava dimesso.

Per quanto attiene alla destinazione urbanistica l'area d'intervento risulta tipizzata quale area per attività di cava" dallo strumento urbanistico adottato.

La relazione prodotta dal progettista delle opere di che trattasi che descrive le caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche dell'area d'intervento nonché le proprietà geomeccaniche del sottosuolo, esclude il rischio che l'attività estrattiva in parola possa alterare la stabilità globale della porzione di territorio in esame.

L'area oggetto d'intervento rientra in uno dei Bacini di estrazione previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n° 37/85 ed in via di approvazione definitiva (BURP n° 50 del 29/3/2001).

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P., un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività" Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che " le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico, delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato, A3".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che " tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia "ripristino del contesto in cui sono insenti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare

processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il P.U.T.T./P, all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A", "B" e "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica "per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.03 dell'allegato 3 prevede, invece, che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'Intervento ricada (in tutto o in parte) in un A.T.E. di tipo "D", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta.

Ciò stante, attesa la classificazione "D" dell'Ambito Territoriale Esteso interessato dall'intervento, non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico-ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero. degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico c/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessiva dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfologico ed idrogeologico;

Si rappresenta altresì, che l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico

- Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico c/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico-vegetazionale

L'area d'intervento è attualmente utilizzata per uso agricolo

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche).

Per l'area oggetto d'intervento risulta comunque vigente sia il regime vincolistico del PUTT/P che assoggetta l'area d'intervento a tutela paesaggistica "diretta" attesa la classificazione "D" di cui all'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché il regime normativo della L.R. 12/4/2001 n° 11, (recante disposizioni in materia di impatto ambientale), che assoggetta alcune specifiche tipologie di opere c/o interventi, alla "procedura di verifica di impatto ambientale".

Dalla documentazione in atti, trasmessa dal tecnico progettista dell'intervento di che trattasi (di cui al protocollo di questo Settore n° 3134 del 26/3/2002), si evince che la ditta di cui all'oggetto in merito all'intervento di che trattasi ha acquisito dal Settore Ecologia della Regione PugNa, con determina dirigenziale n° 179 del 12/9/2001, il parere favorevole con prescrizioni circa la non assoggettabilità dell'intervento alle procedure di V.I.A. (art. 16 L.R. 12/4/2001 n° 11)

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi non si presenta con un elevato grado di antropizzazione (presenza di edificazione diffusa, infrastrutturazione) l'intervento risulta ricadere invece in un'ambito interessato dalla diffusa presenza di cave e pertanto il contesto paesaggistico di riferimento si presenta già profondamente modificato, nella sua morfologia originaria, dall'attività estrattiva pregressa.

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi c/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T. D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "D", l'apertura di nuove cave.

Resta evidente che, pur trattandosi di una tipologia di "cava a fossa", soprattutto in fase di esercizio

dell'attività estrattiva (e non già a coltivazione ultimata ed a piano di recupero attuato), l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei consistenti cumuli del materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geomorfologico esistente. Tale impatto di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi ed in relazione all'allegato 3 punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta coltivazione di cava.

Al fine comunque di mitigare soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Per l'asportazione del materiale sterile di copertura non dovrà essere usato esplosivo al fine di non realizzare alcuna grave turbativa alla fauna selvatica comunque presente nell'ambito esteso di riferimento;
- L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di lavorazione dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli, nonché anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo dell'intervento si prescrive, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione, di procedere durante la fase di coltivazione anche al recupero contestuale della parte retrostante il fronte di cava in avanzamento ovvero si prescrive di procedere in maniera coordinata all'attività di coltivazione mineraria ed al contestuale ripristino.
- Le superfici a vista dei cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto di inerbimento ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante la realizzazione di opere che andranno ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.
- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti.
- Gli utensili delle attrezzature impiegate per il taglio della roccia dovranno essere continuamente bagnate in modo che il flusso d'acqua lungo la superficie di taglio possa abbattere le polveri all'origine.
- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava

in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare nel contempo, danno alla consistenza del suolo.

- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi al termine della fase di coltivazione.

- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto dovrà tendere ad omogeneizzare dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante il riempimento della predetta depressione fino ad ottenere un'altezza media delle pareti non superiore a mt. 6 dalla quota di sistemazione del fondo cava. Le pareti della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento naturale del terreno circostante. Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e arbustivi della flora locale ovvero consentendo anche un utilizzo agricolo dell'area al fine di omogeneizzare l'intervento (anche dal punto di vista vegetazionale), alla conformazione paesistica originaria dei luoghi interessati.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L. R. 7/98.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta "Apricena Marmi s.r.l.", per le motivazioni riportate in narrativa, l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P allegato 3 punto 3.01 attinente all' apertura di una cava per l'estrazione di pietra calcarea da taglio per usi ornamentali da ubicarsi nel territorio comunale di APRICENA alla contrada "Tre Fossi"

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Michele D'Innella Dott. Raffaele Fitto

---